

Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2021, n. 31-4182

Approvazione, in conformita' alla D.G.R. n. 39-4096 del 12.11.2021, dello schema di Accordo di programma con il Comune di Biella per "Interventi strutturali presso l'impianto sportivo Palaforum". Spesa regionale euro 120.000,00.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

la D.G.R. n. 39-4096 del 12 novembre 2021 avente ad oggetto "D.lgs. 267/2000, articolo 34. Approvazione degli indirizzi, per gli anni 2021-2024, in materia di accordi di programma e approvazione, per l'anno 2021, dei criteri di priorità per la stipulazione di accordi di programma " individua tra i criteri prioritari per il 2021 "Impianti sportivi e turistico /culturali che abbiano anche una valenza di sviluppo territoriale, con priorità al completamento di opere già avviate riporta "Interventi strutturali presso l'impianto sportivo Palaforum";

nell'elenco degli interventi, costituente allegato B della citata deliberazione, -si riporta "Interventi strutturali presso l'impianto sportivo Palaforum" di Biella; detto impianto sportivo, infatti sito in Biella, via Buscaglione 2, denominato "Palaforum" o "Biella Forum" o "Palazzetto dello Sport", rappresenta l'eccellenza dell'impiantistica sportiva locale potendo disporre di una capienza di 5.008 spettatori; possiede un parterre di superficie variabile fino a 2.500 mq. di superficie utile, collocato in aderenza dalla principale arteria di collegamento da e per Biella verso l'autostrada A4, con un ampio spazio esterno adibito a parcheggio per il pubblico, collocato in sinergia con la rete della grande distribuzione commerciale, con parcheggi spogliatoi, servizi interni per gli atleti ed infine dotato di adeguati servizi per il pubblico;

detto impianto è stato realizzato per ospitare i principali eventi ricreativi, culturali e sportivi della Città di Biella ed è già stato sede di manifestazioni di livello nazionale ed internazionale quali, ad esempio, le gare del campionato italiano di basket LEGA GOLD, il torneo internazionale di tennis e la manifestazione del Torneo "Bear Wolley"; presso l'impianto sportivo si svolgono le partite di campionato della principale squadra cittadina di basket;

il progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi in oggetto è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 312 del 10.11.2020;

l'impianto sportivo necessita interventi di riqualificazione delle dotazioni di sicurezza e di manutenzione straordinaria riferiti, in particolare, all'adeguamento dell'impianto di videosorveglianza e di controllo del presidio di sicurezza durante le manifestazioni, all'adeguamento impianto di segnalazione acustica e degli evacuatori di fumo in copertura, nonché al rifacimento della pavimentazione sportiva;

il mancato intervento causerebbe un deperimento della struttura, una mancata valorizzazione del patrimonio impiantistico sportivo comunale, nonché un danno all'immagine del Comune di Biella ed un danno sociale, visto l'importante valore educativo ed aggregativo della struttura;

l'impianto sportivo Biella Forum ha una capacità ricettiva come sopra specificato di oltre 5.000 posti a sedere in tribuna oltre a eventuali 500 posti a sedere in platea; può quindi ospitare un numero complessivo di 5508 e per tale motivo può ospitare eventi e manifestazioni con un numero alto di partecipanti.

Dato atto che:

- Biella dista pochi Km dal Santuario di Oropa e a ponente del complesso monumentale del Santuario è situato il Sacro Monte, riconosciuto Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, mentre l'area intorno al Santuario è considerata Riserva Speciale della Regione Piemonte; pertanto, l'area del biellese ha una valenza strategica dal punto di vista ambientale, architettonico e turistico per la Regione Piemonte;

- la ristrutturazione del Palazzetto consentirà un'incentivazione al suo utilizzo coerente con le strategie regionali che riconoscono allo sport non soltanto un valore sociale, ma anche un ruolo di motore per l'indotto economico e per la valorizzazione turistica.

Preso atto che:

con nota prot n. 32166 del 23.7.2020 il Comune di Biella ha convocato la prima conferenza in data 4 agosto durante la quale le Parti hanno convenuto di dare corso a un accordo di programma al fine di realizzare "Interventi strutturali presso l'impianto sportivo Palaforum;
il Responsabile del procedimento dell'Accordo di programma ha pertanto provveduto a pubblicare sul BUR n 46 del 12.11.2020 l'Avviso di avvio del procedimento di detto Accordo;
il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma;
nel corso della Conferenza conclusiva svoltasi in data 18 novembre 2020, le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma (come da verbale in pari data agli atti della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei - Settore Sport e Tempo Libero) e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e dei relativi allegati.

Dato atto che la copertura finanziaria del suddetto Accordo di programma, pari ad €150.000,00 è assicurata:

- per risorse pari a € 120.000,00, dallo stanziamento iscritto con legge regionale 8/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023" sul Cap. 218385/2021
- per € 30.000,00 a carico del Comune di Biella –cod.9762.

Ritenuto di procedere ad approvare, quale allegato (Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, lo schema dell'Accordo di programma, le relative Schede di intervento (Allegato 1a) da sottoscrivere con il Comune di Biella".

Visto l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma L.R. 51/97 art. 17";

vista la D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 60-11776 "Modifica all'art. 7, comma 7 punto 1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223)";

vista la D.G.R. 09 febbraio 2009, n. 25-10762 "Modifica della D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 relativa all'assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di Programma";

vista la D.G.R. 3 agosto 2018, n. 1-7327 "Parziale modifica dell'allegato della D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27-23223 di assunzione direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma";

vista la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 marzo 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata con D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 ed in conformità alla DGR n 39-4096 del 12.11.2021, lo schema dell'Accordo di programma, di cui all'allegato (Allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente la relativa Scheda di Intervento (Allegato 1a) da sottoscrivere con il Comune di Biella per la realizzazione "Interventi strutturali presso l'impianto sportivo Palaforum";

- di dare atto che la copertura finanziaria del suddetto Accordo di programma, pari ad euro 150.000,00 è assicurata:
 - per risorse pari a euro 120.000,00 dalla iscritto con legge regionale 8/2021 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023” sul Cap. 218385/2021
 - per euro 30.000,00 a carico del Comune di Biella- cod 9762.
- di demandare al Presidente della Giunta regionale o all’Assessore delegato la sottoscrizione del suddetto Accordo di programma, nonché ad apportare al medesimo eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie in sede di sottoscrizione;
- di dare atto che l’Accordo di programma verrà approvato con Decreto del Sindaco di Biella successivamente alla sua sottoscrizione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA CITTA' DI BIELLA PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI STRUTTURALI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO PALAFORUM

PREMESSO CHE

- Il biellese ha negli ultimi anni puntato sulla valorizzazione dell'impiantistica sportiva del proprio territorio quali elementi di importante attrazione turistica e potenzialità di sviluppo economico;
- in particolare, l'impianto sportivo sito in via Buscaglione 2, denominato "Palaforum" o anche "Biella Forum", rappresenta l'eccellenza dell'impiantistica sportiva locale potendo disporre di una capienza di 5.008 spettatori, con un parterre di superficie variabile fino a 2.500 mq. di superficie utile, collocato in aderenza dalla principale arteria di collegamento da e per Biella verso l'autostrada A4, con un ampio spazio esterno adibito a parcheggio per il pubblico collocato in sinergia con la rete della grande distribuzione commerciale, con spogliatoi, servizi interni per gli atleti ed infine dotato di adeguati servizi per il pubblico;
- l'impianto "Biella Forum", è stato realizzato per ospitare i principali eventi ricreativi, culturali e sportivi della Città di Biella;
- l'impianto sportivo ha ospitato eventi sportivi di livello nazionale ed internazionale quali ad esempio le gare del campionato italiano di basket LEGA GOLD, il torneo internazionale di tennis e la manifestazione del Torneo "Bear Wolley";
- la "5^a Secolare Incoronazione della Madonna" prevista per il 2020 è stata spostata di un anno per l'emergenza coronavirus, pertanto nell'anno 2021 si svolgerà a Biella - Oropa e non si limiterà ad una cerimonia liturgica, ma sarà un cammino che prevede una serie di eventi, progetti ed iniziative di interesse e richiamo in ambito nazionale e con la partecipazione di fedeli, famiglie e visitatori da tutto il mondo;
- il rito dell'incoronazione viene rinnovato ogni secolo: nel 1720, nel 1820 appena usciti dal difficile periodo napoleonico, fino al 1920 quando, terminata la Grande Guerra, in uno dei momenti più difficile della storia italiana oltre 150.000 persone presero parte all'evento;
- l'impianto sportivo Biella Forum ha una capacità ricettiva come sopra specificato di oltre 5.000 posti a sedere in tribuna oltre a eventuali 500 posti a sedere in platea; può quindi ospitare un numero complessivo di 5508 e, per tale motivo, essere sede degli eventi programmati in occasione dell'Incoronazione, a maggior ragione in caso di imprevisto meteorologico;;
- presso l'impianto sportivo si svolgono le partite di campionato della principale squadra cittadina di basket;

- lo svolgimento a Biella, presso il Palazzetto dello Sport sito in via Buscaglione, delle partite di campionato della Società Sportiva Pallacanestro Biella SSDARL contribuisce fortemente alla promozione del territorio e incentiva l'afflusso turistico in Città, visto che, oltre alla prima squadra che partecipa al suddetto Campionato Nazionale, la Società Pallacanestro Biella annovera altre squadre partecipanti ai diversi campionati giovanili locale, interessando sia la formazione sportiva che l'avviamento agonistico di un vasto movimento giovanile;

-tale movimento giovanile, unitamente ai risultati sportivi della Prima Squadra, si ripercuote in un positivo indotto locale di avvicinamento al basket contribuendo alla diffusione della cultura e della pratica sportiva;

- l'impianto sportivo necessita di interventi di riqualificazione delle dotazioni di sicurezza e di manutenzione straordinaria, riferiti, in particolare, all'adeguamento dell'impianto di videosorveglianza e di controllo del presidio di sicurezza durante le manifestazioni, all'adeguamento impianto di segnalazione acustica e degli evacuatori di fumo in copertura, nonché rifacimento della pavimentazione sportiva;

- il mancato intervento causerebbe un deperimento della struttura, una mancata valorizzazione del patrimonio impiantistico sportivo comunale, nonché un danno all'immagine del Comune di Biella ed un danno sociale visto l'importante valore educativo ed aggregativo della struttura.

TENUTO CONTO CHE

La città di Biella ha da tempo avviato un'attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all'identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività della propria realtà sportiva riconoscendo a quest'ultima non solo il carattere sociale ma anche il ruolo che la stessa riveste nell'ambito dello sviluppo economico del territorio;

Alla luce di quanto sopra la Città di Biella, con nota prot 26720 del 23 giugno 2020, ha chiesto alla Regione Piemonte l'attivazione di un Accordo di programma per interventi strutturali presso l'impianto sportivo Palaforum, eccellenza dell'impiantistica sportiva locale;

Al fine di perseguire gli obiettivi sopra evidenziati si rende opportuno addivenire in tempi brevi alla stipula di un Accordo di programma per consentire alla Città di Biella la realizzazione dell'intervento proposto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D.L.gs. n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018 “Parziale modifica dell'allegato della D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27-23223 di assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma”;

verificato che con deliberazione n 312 del 10.11.2020 la Giunta Comunale di Biella ha provveduto ad individuare il Responsabile del procedimento di Accordo nella persona di Antonio Pusceddu

CONSIDERATO

che la Città di Biella ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs. 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 4 agosto 2020 e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n n. 46 del 12.11.2020;

che nel corso della Conferenza conclusiva in data 18.11.2020 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e del relativo allegato;

che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale, le attività istruttorie connesse ai contenuti e alle finalità dell'Accordo di programma e, a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente Accordo e del relativo Allegato 1) – scheda intervento - secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale.

Vista la D.G.R.di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

vista la D.G.C.della Città di Biella di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

TRA

La REGIONE PIEMONTE rappresentata da.....giusta delega del Presidente della Giunta Regionale n. del in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. n. 136-9043 del 16 maggio 2019 di seguito, per brevità citata come “Regione”;

E

LA CITTA' DI BIELLA, rappresentata dal Sindaco....., domiciliato per la carica in..... In attuazione della deliberazione n.del.....;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1 Premesse ed allegati

1. Le premesse e l'allegato denominato "Scheda Intervento" formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.
2. La "Scheda Intervento" sarà compilata all'interno del sistema informativo locale regionale "Sistema Gestionale Finanziamenti".

Articolo 2 Finalità dell'Accordo

L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione dell'intervento denominato "Intervento strutturale Palaforum" di cui agli Allegati 1) che illustra la descrizione sintetica, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento con il relativo costo, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte e lo stato della progettazione.

Articolo 3 Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte;
- la Città di Biella

Articolo 4 Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuttore e Strutture amministrative coinvolte

1. Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma, è la Città di Biella.
2. Il Responsabile del procedimento dell'Accordo di programma è il Dott. Antonio Pusceddu in qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Collettività del Comune di Biella.
3. Soggetto attuatore e beneficiario è la Città di Biella interessata alla realizzazione delle opere di cui al presente Accordo.

Articolo 5 Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende:

- per “Accordo”, il presente Accordo di programma avente ad oggetto l’intervento di cui agli Allegati 1);
- per “Parti”, i soggetti sottoscrittori dell’Accordo;
- per soggetto promotore dell’Accordo, la Città di Biella;
- per “soggetto beneficiario, attuatore dell’Accordo e realizzatore degli interventi”, la Città di Biella;
- per “Interventi”, il progetto di cui all’Allegato 1);
- per “Sistema Gestionale Finanziamenti”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell’attuazione degli interventi;
- per “Scheda Intervento”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui agli Allegati 1);
- per “Responsabile dell’Attuazione dell’Accordo di programma”(RAP), il Dott. Antonio Pusceddu;
- per “Responsabile dell’intervento” (RUP) la dott.ssa Simona Zaghi;
- per “Collegio di vigilanza”, l’organismo di cui al successivo articolo 9.

Articolo 6

Costo dell’intervento e fonti di finanziamento

- Il valore complessivo dell’intervento, di cui all’art. 2, ammonta a euro 150.000,00.
- Il finanziamento degli interventi di cui al comma 1) viene posto per € 120.000,00 a carico della Regione Piemonte e per €30,00 a carico della Città di Biella.
- La Regione farà fronte, per l’importo di euro 120.000,00, mediante le risorse rese disponibili con la L.r. 8/2021.“Bilancio di previsione 2021/2023”
- La Città di Biella farà fronte, per l’importo di euro 30.000,00, mediante le risorse rese disponibili mediante accensione di un mutuo, come da attestazione prodotta dal Comune.
- Le economie, compresi i ribassi d’asta o i minori costi, derivanti dall’attuazione dell’intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio e ritorneranno in disponibilità, pro quota, dei soggetti finanziatori dell’Accordo.
- I soggetti beneficiari/realizzatore, per l’attuazione degli interventi, utilizzano un sistema di contabilità separata.

In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo del progetto indicato nelle “schede intervento” allegate, la quota di co-finanziamento regionale resterà invariata e il maggior onere sarà a totale carico dell’Ente attuatore.

Nel caso in cui - a seguito della definizione finale dei singoli quadri economici dei progetti (progetto esecutivo) o di modifiche in senso riduttivo degli stessi, di rideterminazione dei quadri economici in applicazione del ribasso d’asta conseguito in sede di aggiudicazione dei lavori, di risparmi conseguiti nel corso della gestione del singolo intervento e sulle somme a disposizione di cui al relativo quadro economico, ovvero nel caso di altre casistiche - si realizzino economie rispetto a quanto preventivato, le quote di co-finanziamento regionale saranno proporzionalmente ridotte e le relative economie ritorneranno nella disponibilità pro quota dei soggetti finanziatori.

Articolo 7

Liquidazione del finanziamento

1. La liquidazione del contributo per il finanziamento per ogni singolo intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato successivamente alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP a cura del soggetto proponente, nonché presentazione della documentazione comprovante l'accensione del mutuo da parte del Comune per far fronte al contributo di propria competenza.

b. Secondo acconto:

50% del contributo rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari al 30% del costo, rideterminato riferito ai singoli progetti. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale, di cui al successivo comma 4, copia del contratto di affidamento dei lavori o della concessione completa del piano economico finanziario nonché autocertificazione attestante:

- che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- l'avvenuta consegna dei lavori all'impresa affidataria;
- il quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuale ribasso d'asta conseguito;
- il raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato riferito ai singoli progetti a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta conseguito in sede di gara;

Qualora la realizzazione dell'intervento avvenga ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 56/2017 (Finanza di progetto) dovrà essere trasmessa, oltre a quanto sopra definito, copia del relativo contratto di concessione completo del piano economico finanziario asseverato.

c. Saldo:

20% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- il positivo collaudo dell'opera o della sua regolare esecuzione;
- l'ottemperanza a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;

dovrà inoltre essere prodotta:

- copia del provvedimento amministrativo di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute e del certificato di collaudo/regolare esecuzione;
- dimostrazione dell'avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera oggetto del presente Accordo.

2. Nell'ipotesi di attuazione dell'iniziativa mediante contratto di "Concessione", "Partenariato pubblico privato", "Finanza di progetto", la contabilizzazione dei lavori ed il relativo certificato di collaudo/regolare esecuzione dovranno essere riferiti all'intero investimento realizzato, mentre, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, l'importo fatturato dal Concessionario/Operatore economico/Promotore all'Ente appaltante dovrà essere pari al "Prezzo" riconosciuto da quest'ultimo al Concessionario/Operatore economico/Promotore stesso.

3. Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 11.

4. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei- Settore Sport e Tempo Libero, Via Bertola, 34 Torino.

Articolo 8 Obblighi delle Parti

1. Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo;
2. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a) la Regione Piemonte e la Città di Biella, soggetto promotore, attuatore e beneficiario, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
3. Il soggetto attuatore-beneficiario dell'intervento:
 - a) garantisce l'esecuzione degli stessi, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - b) provvede a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;
 - c) garantisce l'accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo;
 - d) provvede a costituire, mediante idoneo atto dell'organo deliberante competente, un vincolo decennale di destinazione d'uso delle opere oggetto degli interventi finanziati con il presente Accordo.

Articolo 9 Collegio di vigilanza

1. E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Presidente della Regione e dal Sindaco della Città di Biella, che lo presiede.
2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-23223 del 24/11/1997 e s.m.i.

Articolo 10 Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.
2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Articolo 11 Responsabile dell'intervento

1. Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" svolge i seguenti compiti:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti –cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Articolo 12 Controlli

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 8 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli. Detti controlli possono essere di due generi:

- a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- b) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

Articolo 13

Revoche del finanziamento regionale

1. Il finanziamento regionale di cui all'articolo 6, così come erogabile ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.
2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
 - b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
 - c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
 - d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
 - e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
 - g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei dieci anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - k) mancato invio, da parte del soggetto beneficiario, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.
5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.
6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto

attuatore per disposizioni di legge.

7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 14 **Inerzia, ritardo ed inadempimento**

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.
3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 13 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 15 **Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa**

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 16 **Durata dell'Accordo**

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9 .

Articolo 17 **Variazioni degli interventi - Decadenza di interventi**

1. Gli interventi oggetto del presente Accordo non possono essere modificati, nemmeno parzialmente, senza il consenso unanime delle Parti che lo hanno sottoscritto.

2. Proposte di varianti progettuali all'intervento (diverse da quelle in corso d'opera di cui all'Art. 19), che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, saranno valutate secondo le modalità di cui all'articolo 19.
3. Nel caso in cui emerga, in qualunque momento dell'iter attuativo dei progetti, l'impossibilità a realizzare l'opera e/o al rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti, la Regione potrà proporre lo stralcio dell'iniziativa promuovendo, a tal fine, la convocazione del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità di cui all'articolo 19.
4. Lo stralcio dell'intervento comporta la decadenza automatica del contributo regionale a favore di tale opera e l'avvio della procedura di recupero delle somme eventualmente anticipate fino a quel momento.
5. L'eventuale richiesta di sostituzione dell'intervento stralciato su richiesta dell'Ente attuatore, per le ragioni sopra descritte, con altre iniziative che soddisfino gli stessi criteri di ammissibilità e le finalità, nonché i criteri di inserimento nell'Accordo di Programma, compreso il rispetto dei tempi di attuazione delle opere, sarà valutata nell'ambito del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità di cui al successivo articolo 19

Articolo 18

Varianti progettuali

1. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, dal soggetto attuatore/beneficiario al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà e le sottoporrà alla valutazione del Collegio di Vigilanza.
2. Proposte di varianti progettuali, che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all'articolo 19
3. Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico della stazione appaltante dell'opera.

Articolo 19

Modifiche dell'Accordo

L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione e comunque nel rispetto delle direttive approvate con D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 e s.m.i.

Articolo 20

Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Articolo 21

Dichiarazione di pubblica utilità

1. Per le opere comprese nella "Scheda Intervento" di cui agli Allegati 1), l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").
3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

22

Informazione e pubblicità

Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.

Articolo 23

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 24

Pubblicazione

Il presente Accordo di programma è approvato con Decreto del Sindaco della Città di Biella che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 82/2005).

Articolo 25

Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Per la **REGIONE PIEMONTE**

Per la **CITTA' DI BIELLA**

Allegati al presente Accordo:

- 1) Scheda intervento



SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

**Strumento di attuazione:
Accordo di Programma**

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LE REGIONE PIEMONTE ED IL COMUNE DI BIELLA PER INTERVENTI STRUTTURALI – RIQUALIFICATIVI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO PALAFORUM DI BIELLA"

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
- 02 Emergenze culturali
- 03 Innovazione e creatività
- 04 Recupero ambientale
- 05 Energia
- 06 Reti e prodotti turistici
- 07 Logistica e trasporti
- 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
- 09 Coesione sociale

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
- Acquisizione Beni e Servizi
- Finanziamenti, Aiuti, Contributi
- Altro.....

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- A Progetto localizzato e puntuale
- B Progetto localizzato e trasversale
- C Progetto localizzato con effetti diffusi
- D Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio vi siano delle ricadute...)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
BI	BIELLA	13900	VIA BUSCAGLIONE	8,07972	45,54665

F) Descrizione sintetica dell'intervento

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LE REGIONE PIEMONTE ED IL COMUNE DI BIELLA PER INTERVENTI STRUTTURALI – RIQUALIFICATIVI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO PALAFORUM DI BIELLA". L'impianto sportivo necessita di interventi di riqualificazione delle dotazioni di sicurezza e di manutenzione straordinaria, riferiti, in particolare, all'adeguamento dell'impianto di illuminazione, videosorveglianza e di controllo del presidio di sicurezza durante le manifestazioni, all'adeguamento dell'impianto di segnalazione acustica, nonché rifacimento della pavimentazione sportiva;

G) CUP (ove già richiesto) I48H20000270006

G) CUP (Ove già previsto)

I48H2000027006

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessiti di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- parziale
- strutturale
- altra, specificare quale:

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato (P.P.)
- Piano per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.)
-
- Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.)
- Piano di Recupero (P.d.R.)

e) la data di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

f) la data prevista di attivazione della procedura

(gg/mm/aaaa)

Note

L) **Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento**

M) **Vincoli**

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) **Conferenza dei Servizi**

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

O) **Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)**

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligatorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) **la data di attivazione** della procedura

c) **la data prevista** di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro:

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista
Autorizzazione costruzione e manutenzione bacino di accumulo LR 25/2010		non necessario	
Autorizzazione vincolo idrogeologico		non necessario	
Concessione amministrativa usi civici		non necessario	
Nulla osta MISE art, 95 Dlgs 295/06		non necessario	
Concessione derivazione acque pubbliche		non necessario	
Vincolo paesaggistico D.lgs 42/2004		non necessario	

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO PRELIMINARE (Documento di indirizzo alla progettazione - fattibilità tecnico - economica)
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Previsa /Effettiva (1)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	<u>LIVELLI DI PROGETTAZIONE:</u>				
1	PRELIMINARE				
Note D.G.C. N. 312 del 10.11.2020					
2	DEFINITIVA	07/02/2021	P	31/03/2021	P
Note					
3	ESECUTIVA	07/04/2021	P	07/05/2021	P
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase	Prevista/ Effettiva	Data fine	Previsa /Effettiva (3)
		(gg/mm/aaaa)	P/E	(gg/mm/aaaa)	P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	07/01/2021	P	07/02/2021	P
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI	10/06/2021	P	31/08/2021	P
Note					
D3	COLLAUDO	31/08/2021	P	10/09/2021	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'	15/09/2021	P		
Note					

N.B.

(1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:

D1 Le date vanno intese come riferite all' **incarico**;

D2 Le date vanno intese come riferite alla **redazione**;

D3 Le date vanno intese come riferite all' **approvazione**.

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2019	0,00		0,00	
anno 2020	0,00		0,00	
anno 2021	0,00	150.000,00	150.000,00	
anno				
Totali			150.000,00	

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	Regione P	120.000,00	
2	Comune	30.000,00	
3			
4		
5		
6			
Totale		150.000,00	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	221900020
Denominazione/ragione sociale	COMUNE DI BIELLA
Indirizzo	via Battistero n. 4
CAP - Provincia	13900 - BI
Telefono/Fax	01535071
E-mail	ediliziapubblica@comune.biella.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	CLAUDIO CORRADINO
Data di nascita	25-ago-59
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	Sindaco pro - tempore
Indirizzo	via Battistero n. 4
CAP - Provincia	13900 - BI
Telefono/Fax	01535071
E-mail	sindaco@comune.biella.it

A2 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	SIMONA ZAGHI
Data di nascita	13-apr-73
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	Comune di Biella - Settore Lavori Pubblici
Indirizzo	via Tripoli n. 48
CAP - Provincia	13900 - BI
Telefono/Fax	0153507221
E-mail	simona.zaghi@comune.biella.it